



*Regione Autonoma della Sardegna*

**Deliberazione del  
30.3.2004 (15/32)**

**Oggetto:** Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ha stabilito, in accordo con le prescrizioni normative stabilite dal D.Lgs. 22/97, le azioni necessarie affinché si potesse dare attuazione ai principi della gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui punto focale è rappresentato dallo sviluppo delle raccolte differenziate, almeno nella misura minimale previsto dall'art. 24 dello stesso D.Lgs. 22/97, e dalla minimizzazione del ricorso alle discariche quale metodo di smaltimento finale.

Nel Piano Regionale sono state presentate le modalità e le tecniche ritenute ottimali per l'attuazione delle raccolte differenziate, in accordo con l'obiettivo, stabilito dall'art. 19 comma b) del Decreto Ronchi, della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

In questo senso sono state indicate come prioritarie:

- le raccolte di tipo secco-umido, finalizzate al rispetto del succitato principio;
- le raccolte di tipo domiciliare di tutti i materiali valorizzabili, finalizzate all'ottenimento di adeguati livelli di intercettazione e di qualità dei materiali separati;
- le organizzazioni consortili delle raccolte, al fine di coniugare gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi, e per evitare la frammentazione delle gestioni.

Allo stato attuale, la Sardegna ha raggiunto un livello di R.D. decisamente insufficiente che la pone, col 2,8% monitorato al 2002, all'ultimo posto tra le Regioni italiane quanto a sviluppo di raccolte separate. In particolare ancor più in ritardo risultano le raccolte del tipo secco-umido.

Lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido riveste altresì un ruolo fondamentale e decisivo anche ai fini della pianificazione degli interventi per il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, sanciti dall'art.5 del D.Lgs. 36/03 in attuazione della direttiva comunitaria 1999/31/Ce inerente la nuova disciplina delle discariche di rifiuti che porterà a brevissimo alla predisposizione di un apposito programma.

In ogni caso, la situazione di ritardo sta portando a notevoli scompensi anche nel sistema impiantistico di trattamento/smaltimento a valle, che deve sopportare un crescente carico di rifiuti e che richiede l'adozione di interventi di tipo straordinario per far fronte a situazioni di criticità. Vale per tutte l'emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 22/97, per far fronte alla situazione venutasi a creare nel cagliaritano e che ha portato all'apertura della discarica chiusa di Sordiana-loc. S'Arenaxiu.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

La citata ordinanza ha stabilito che fossero accelerate le azioni e le iniziative per garantire il decollo delle raccolte differenziate, così come previsto dall'art.13 comma 2. Tali azioni sono state fissate:

1. nell'adozione di iniziative per l'accelerazione delle raccolte da imballaggi
2. nell'adozione di iniziative per l'attivazione delle raccolte secco-umido

Per quanto riguarda il punto 1., l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che, con circolare assessoriale n° 34207 del 29.09.2003 pubblicata nel Buras n° 32 del 28.10.2003, ha già stabilito le linee-guida e le azioni che devono essere adottate a livello comunale per le raccolte di imballaggi, compresa la cadenza per le attività di controllo e sanzionatorie che devono essere adottate dalle Amministrazioni Provinciali.

Vi è pertanto necessità di stabilire le azioni che devono essere adottate per l'assolvimento di quanto indicato al punto 2, ovvero per l'attivazione delle raccolte differenziate secco-umido.

A questo riguardo sono state definite le azioni riportate nell'allegato che in sintesi prevedono di intervenire sulle tariffe di conferimento dei rifiuti presso gli impianti consortili di trattamento/smaltimento, con meccanismi nel contempo sia premianti che penalizzanti nel rispetto dei seguenti principi:

- i comuni che adottano comportamenti virtuosi hanno diritto a vedere premiati i loro sforzi, che poi si traducono in un vantaggio per tutta la comunità in quanto consentono di non appesantire il sistema di trattamento, posto che l'organico separato a monte può trovare collocazione a recupero;
- i comuni che non adottano sistemi di separazione a monte causano degli scompensi nel sistema di trattamento a valle, con danni che hanno riflesso su tutta la comunità per via della conseguente necessità di ricerca di nuovi siti e impianti di smaltimento, e quindi doverosamente devono essere penalizzati.

In questo quadro, di concerto con gli enti titolari degli impianti di trattamento consortile, si agirà sulle tariffe di conferimento, derivanti dagli appositi piani economici-finanziari di gestione, stabilendo:

- a) uno sgravio tariffario immediato relativo al flusso dei rifiuti umidi differenziati a monte che vengono conferiti agli impianti, per i comuni che attivano efficaci sistemi di separazione secco-umido;
- b) una penalizzazione con un surplus tariffario riferito al flusso indifferenziato dei rifiuti, per i comuni che non operano una significativa differenziazione dell'umido e continuano a conferire il rifiuto indifferenziato agli impianti.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare le azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate riportate nell'allegato.

La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale del competente Assessorato



*Regione Autonoma della Sardegna*

DELIBERA

- di approvare l'atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale. contenuto nell'allegato , che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Letto confermato e sottoscritto**  
**Il Direttore Generale**  
**F.to Serra**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Masala**



*Regione Autonoma della Sardegna*

**Allegato  
alla Delib. G.R  
n° 15/32 del 30.03.04**

**DEFINIZIONE DELLE AZIONI  
PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE  
SECCO-UMIDO NEL TERRITORIO REGIONALE**

**Le azioni generali per lo sviluppo delle raccolte secco-umido**

Precisato che la norma pone a carico dei Comuni l'effettuazione della gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio (art. 21 del D.Lgs. 22/97) e sottolineato che sono stati già previsti diffusamente nel territorio regionale gli impianti per il trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alla frazione organica, alcuni dei quali già in esercizio (Tempio, Olbia, Macomer, Villacidro), mentre altri sono già in fase di progettazione o di realizzazione (Ogliastra, Cagliari, Sulcis, Oristano, Ozieri), appare necessario intervenire con tempestività sul sistema delle raccolte in modo da abituare l'utenza al tipo di separazione richiesto, e trovare pertanto il sistema già a regime nel momento in cui tutti gli impianti saranno operativi, nonché per conseguire ove possibile livelli di recupero delle materie progressivamente crescenti.

Gli interventi sono prioritari per i subambiti in cui sono già operativi impianti in grado di trattare la frazione organica, ma appaiono necessari, nell'ottica succitata, anche negli altri subambiti del territorio regionale.

Si ritiene che il metodo più efficace, nelle more di approvazione di una disciplina regionale specifica sui rifiuti, sia quello di intervenire sulle tariffe di conferimento dei rifiuti presso gli impianti consortili di trattamento/smaltimento, con meccanismi nel contempo sia premianti che penalizzanti nel rispetto dei seguenti principi:

- i comuni che adottano comportamenti virtuosi hanno diritto a vedere premiati i loro sforzi, che poi si traducono in un vantaggio per tutta la comunità in quanto consentono di non appesantire il sistema di trattamento, posto che l'organico separato a monte può trovare collocazione a recupero;
- i comuni che non adottano sistemi di separazione a monte causano degli scompensi nel sistema di trattamento a valle, con danni che hanno riflesso su tutta la comunità per via della conseguente necessità di ricerca di nuovi siti e impianti di smaltimento, e quindi doverosamente devono essere penalizzati.

In questo quadro, di concerto con gli enti titolari degli impianti di trattamento consortile, si agirà sulle tariffe di conferimento, derivanti dagli appositi piani economici-finanziari di gestione, stabilendo:

- a) uno sgravio tariffario immediato relativo al flusso dei rifiuti umidi differenziati a monte che vengono conferiti agli impianti, per i comuni che attivano efficaci sistemi di separazione secco-umido;



## *Regione Autonoma della Sardegna*

- b) una penalizzazione con un surplus tariffario riferito al flusso indifferenziato dei rifiuti, per i comuni che non operano una significativa differenziazione dell'umido e continuano a conferire il rifiuto indifferenziato agli impianti.

Il conto economico derivante da questi meccanismi dovrà essere oggetto di un piano economico separato, in modo che il saldo positivo possa essere destinato a rinforzare lo sgravio tariffario per i comuni virtuosi e/o destinato a migliorare le infrastrutture per il trattamento dell'organico separato. Qualora il saldo del conto economico dovesse essere nullo o negativo, significherebbe che il sistema delle raccolte secco-umido si è sviluppato e, pertanto, il meccanismo di cui alle presenti disposizioni verrà ridefinito.

Si precisa ulteriormente che le disposizioni sui meccanismi premianti-penalizzanti si riferiscono, al momento, all'attivazione della raccolta differenziata dell'umido e non vi rientrano i flussi di materiale secco valorizzabile di tipo tradizionale (carta, vetro, plastiche, metalli, legno,...), per i quali sono state già impartite le disposizioni per la gestione a livello comunale con la Circolare Assessoriale del 29.09.2003 citata in premessa, e per i quali si potrà successivamente intervenire, qualora necessario, con altri specifici interventi mirati.

Pertanto la definizione, nelle presenti note, di rifiuto indifferenziato va intesa come "rifiuto senza separazione della frazione organica umida, al netto dei materiali secchi valorizzabili tradizionali raccolti".

### **Le azioni specifiche per lo sviluppo delle raccolte secco-umido nei vari subambiti**

Al fine di disciplinare in modo operativo nel territorio regionale le azioni citate nel capitolo precedente, si stabiliscono modalità specifiche in funzione della situazione impiantistica esistente nel territorio regionale.

#### **A) Subambiti con impianti di trattamento dell'organico in esercizio**

Riguarda i comuni che conferiscono alle piattaforme di trattamento di Tempio, Olbia, Macomer e Villacidro. Il meccanismo premiante-penalizzante verrà reso operativo con le modalità di seguito precisate:

1. il meccanismo premiante-penalizzante per i comuni conferenti dovrà essere operativo a partire dal 1 giugno 2004, in modo da dare adeguato tempo ai Comuni di modificare il proprio sistema di raccolta;
2. per il flusso dei rifiuti umidi differenziati a monte e che viene conferito alla piattaforma il comune conferente ha diritto ad uno sgravio tariffario immediato del 30%, rispetto alla tariffa base della piattaforma di conferimento; sul flusso restante, denominato "secco residuo", si applicherà la tariffa base senza le penalizzazioni di cui al punto seguente;
3. qualora si continui a conferire il rifiuto indifferenziato, senza differenziazione significativa dell'umido (v. punto 4.), ai comuni conferenti sarà applicato un surplus tariffario progressivo fino a raggiungere il 30% rispetto alla tariffa base risultante dal piano economico di gestione degli impianti; il surplus verrà avviato nella misura del 5% dalla data del 1 giugno 2004 ed



## *Regione Autonoma della Sardegna*

- augmenterà di 5 punti percentuali alla scadenza di ogni trimestre (1 settembre 2004 - 1 dicembre 2004 – 1 marzo 2005 – 1 giugno 2005) per raggiungere l'entità del 30% al 1 settembre 2005;
4. il meccanismo penalizzante di cui al punto 3. non verrà applicato qualora l'entità dell'umido differenziato superi una soglia minima, che viene fissata per il primo anno di attuazione (1 giugno 2004-31 maggio 2005) nella misura del 5% in peso del totale dei rifiuti conferiti, ed aumento al 10% a partire dal 1 giugno 2005; al di sotto di tali soglie si applica il meccanismo di penalizzazione e non si ha diritto allo sgravio tariffario per il flusso dell'organico differenziato;
  5. il meccanismo penalizzante di cui al punto 3. non verrà applicato qualora la qualità dell'umido differenziato sia tale che le frazioni estranee non superino la soglia del 10% in peso dell'umido conferito; la soglia di presenza di impurezze verrà ridotta al 5% in peso dell'umido a partire dal 1 giugno 2005; al di sotto di tali soglie si applica il meccanismo di penalizzazione e non si ha diritto allo sgravio tariffario per il flusso dell'organico umido differenziato;
  6. il meccanismo penalizzante non verrà altresì applicato ai comuni che conferiscono l'umido separato, nella misura minimale fissata al precedente punto 4., in impianti autorizzati di compostaggio di qualità esistenti nel territorio regionale, diversi dagli impianti consortili di trattamento/smaltimento di riferimento, previa certificazione dei conferimenti;
  7. tutti i dettagli operativi riguardanti le modalità di applicazione verranno stabiliti nei piani di attuazione delle presenti disposizioni per singolo impianto, redatti dagli Enti di gestione degli impianti di concerto con l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, e che dovranno essere comunicati ai comuni conferenti entro il mese di aprile 2004;
  8. gli oneri e gli introiti derivanti dall'applicazione dei meccanismi penalizzanti e premianti faranno capo ad un fondo a destinazione specifica istituito dagli Enti titolari degli impianti e verranno utilizzati esclusivamente per accantonare le penalizzazioni e pagare le premialità; il saldo potrà essere successivamente utilizzato, dietro precise disposizioni dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, per aumentare l'entità della premialità e/o per realizzare le migliorie necessarie per le infrastrutture dedicate al recupero dell'organico di qualità;
  9. nel periodo di applicazione delle disposizioni (1 giugno 2004 – 31 dicembre 2005) si dovrà eseguire un monitoraggio per valutare la necessità di apportare eventuali modifiche alle azioni previste.

Si precisa che all'attivazione degli impianti di compostaggio di qualità, finanziati dall'Amministrazione Regionale, di titolarità della Comunità Montana dell'Ogliastra e del Consorzio CISA, i comuni di loro riferimento dovranno conferire l'organico separato presso tali impianti.

### **B) Subambiti con impianti di trattamento finanziati ma non avviati**

#### **Comuni dell'ATO A**

Riguarda i comuni che hanno come riferimento l'impianto del CASIC (subATO A1), la discarica di Carbonia e Iglesias (subATO A2), la discarica di Villasimius (subATO A4).

Poiché per i subATO segnalati sono in fase di avvio le realizzazioni degli impianti di trattamento della frazione organica, anche proveniente da raccolta differenziata a monte, per i quali i tempi tecnici di completamento e di avvio sono dell'ordine di circa due anni, si stabiliscono le seguenti modalità di applicazione delle disposizioni:





*Regione Autonoma della Sardegna*

1. il meccanismo premiante per i comuni conferenti dovrà essere operativo a partire dal 1 gennaio 2005, in modo da dare adeguato tempo ai Comuni di modificare il proprio sistema di raccolta;
2. la frazione organica separata a monte potrà essere conferita presso gli attuali impianti e/o discariche di riferimento, oppure, nei limiti delle loro capacità impiantistiche, presso la piattaforma di trattamento di Villacidro e, quando in esercizio, presso l'impianto di compostaggio del CISA;
3. per il flusso dei rifiuti umidi differenziati a monte e che viene conferito agli impianti di cui al punto precedente, il comune conferente ha diritto ad uno sgravio tariffario immediato del 30%, rispetto alla tariffa base dell'impianto e/o discarica di conferimento; sul flusso restante, denominato "secco residuo", si applicherà la tariffa base senza le penalizzazioni di cui al seguente punto 5.;
4. all'avvio delle linee di trattamento dell'organico presso gli impianti di riferimento i comuni dovranno avviare l'organico separato presso tali linee e non potranno più avvalersi della piattaforma di Villacidro e/o dell'impianto CISA; verrà applicata la tariffa commisurata agli oneri del solo trattamento del compostaggio di qualità, scaturita da un piano economico e gestionale specifico, approvato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
5. qualora si continui a conferire il rifiuto indifferenziato, senza differenziazione significativa dell'umido (v. punto 6.), ai comuni conferenti sarà applicato un surplus tariffario progressivo fino a raggiungere il 30% rispetto alla tariffa base risultante dal piano economico di gestione degli impianti; il surplus verrà avviato nella misura del 10% dalla data del 1 gennaio 2005 ed aumenterà di 5 punti percentuali alla scadenza dei seguenti periodi (1 aprile 2005 - 1 giugno 2005 - 1 settembre 2005) per raggiungere l'entità del 30% al 1 dicembre 2005;
6. il meccanismo penalizzante di cui al punto 5. non verrà applicato qualora l'entità dell'umido differenziato superi una soglia minima, che viene fissata per il primo periodo di attuazione (1 gennaio 2005-31 maggio 2005) nella misura del 5% in peso del totale dei rifiuti conferiti, ed aumento al 10% a partire dal 1 giugno 2005; al di sotto di tali soglie si applica il meccanismo di penalizzazione e non si ha diritto allo sgravio tariffario per il flusso dell'organico differenziato;
7. il meccanismo penalizzante di cui al punto 5. non verrà applicato qualora la qualità dell'umido differenziato sia tale che le frazioni estranee non superino la soglia del 10% in peso dell'umido conferito; la soglia di presenza di impurezze verrà ridotta al 5% in peso dell'umido a partire dal 1 giugno 2005; al di sotto di tali soglie si applica il meccanismo di penalizzazione e non si ha diritto allo sgravio tariffario per il flusso dell'organico umido differenziato;
8. il meccanismo penalizzante non verrà altresì applicato ai comuni che conferiscono l'umido separato, nella misura minima fissata al precedente punto 6, in altri impianti autorizzati di compostaggio di qualità eventualmente esistenti nel territorio regionale, diversi dagli impianti consortili di trattamento/smaltimento di riferimento, previa certificazione dei conferimenti;
9. gli altri dettagli operativi riguardanti le modalità di applicazione verranno stabiliti nei piani di attuazione delle presenti disposizioni per singolo impianto e/o discarica, redatti dagli Enti di gestione degli impianti consortili, di concerto con l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, e che dovranno essere comunicati ai comuni conferenti entro ottobre 2004;
10. all'eventuale maggiore onere per il trattamento nella Piattaforma di Villacidro della frazione organica differenziata, rispetto alla tariffa agevolata di conferimento, l'Ente titolare dell'impianto potrà farvi fronte con la disponibilità economica del fondo di accantonamento di cui al punto A) delle presenti disposizioni;
11. gli oneri e gli introiti derivanti dall'applicazione dei meccanismi penalizzanti e premianti faranno capo ad un fondo a destinazione specifica istituito dagli Enti titolari degli impianti/discariche e verranno utilizzati esclusivamente per accantonare le penalizzazioni e



## *Regione Autonoma della Sardegna*

pagare le premialità; il saldo potrà essere successivamente utilizzato, dietro precise disposizioni dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, per aumentare l'entità della premialità e/o per realizzare migliorie delle infrastrutture dedicate al recupero dell'organico di qualità;

12. nel periodo di applicazione delle disposizioni (1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005) si dovrà eseguire un monitoraggio per valutare la necessità di apportare eventuali modifiche alle azioni previste.

### **Comuni della fascia centrale (ATO C – B)**

Riguarda i comuni che conferiscono presso la discarica di Oristano (ATO C e subATO B2 – B3).

Poiché per l'ATO C è in fase di definitiva approvazione la realizzazione dell'impianto di trattamento della frazione organica, anche proveniente dalle raccolte differenziate a monte, per i quali i tempi tecnici di completamento e di avvio sono dell'ordine di circa due anni, si stabiliscono le medesime modalità di applicazione descritte per i comuni dell'ATO A, salvo le seguenti modifiche:

- la frazione organica separata a monte potrà essere conferita presso la discarica di riferimento, oppure, nei limiti delle capacità impiantistiche, presso la piattaforma di trattamento di Tossilo-Macomer;
- all'eventuale maggiore onere per il trattamento dell'organico separato, rispetto alla tariffa premiante, l'Ente titolare della piattaforma di Tossilo potrà farvi fronte con il fondo di accantonamento di cui al punto A) delle presenti disposizioni;
- all'avvio dell'impianto di compostaggio dell'Ogliastra, i comuni del subambito B2 dovranno obbligatoriamente conferire il flusso di organico separato presso tale impianto.

### **Comuni della fascia settentrionale (SubATO D1 escluso il comprensorio di Sassari)**

Riguarda i comuni che conferiscono presso la discarica di Ozieri e di Bono (subATO D1).

Poiché per il comprensorio di Ozieri è in fase di redazione il progetto dell'impianto di trattamento della frazione organica, anche proveniente dalle raccolte differenziate a monte, per i quali i tempi tecnici di completamento e di avvio sono dell'ordine di due-tre anni, si stabiliscono le medesime modalità di applicazione descritte per i comuni dell'ATO A, salvo le seguenti modifiche:

- la frazione organica separata a monte potrà essere conferita presso le discariche di riferimento, oppure, nei limiti delle capacità impiantistiche, presso la piattaforma di trattamento di Tossilo-Macomer o presso la piattaforma di Olbia;
- all'eventuale maggiore onere per il trattamento dell'organico separato, rispetto alla tariffa premiante, gli Enti titolari delle piattaforme di Macomer e/o Olbia potranno farvi fronte con il fondo di accantonamento di cui al punto A) delle presenti disposizioni

### **C) Comprensori senza impianti di trattamento definiti**

Riguarda i comuni che hanno come riferimento la discarica di Scala Erre (parte del SubATO D1).





*Regione Autonoma della Sardegna*

Premesso che:

- l'Ente titolare dell'impianto di smaltimento consortile di Scala Erre non ha provveduto a definire la progettazione dell'impianto di trattamento della frazione organica e non ha provveduto a modificare la tariffa di conferimento secondo lo schema previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;

si ritiene di dover adottare delle disposizioni specifiche, al fine di dare operatività ai meccanismi di sviluppo delle raccolte secco-umido, stabilite nel seguente modo:

1. il meccanismo premiante e penalizzante dovrà essere operativo, con le medesime procedure già indicate al paragrafo B) delle presenti disposizioni per i comuni dell'ATO A, a partire dal 1 gennaio 2005 anche per i comuni conferenti presso la discarica di Scala Erre, in modo da dare adeguato tempo ai Comuni di modificare il proprio sistema di raccolta;
2. il flusso dell'organico separato può essere conferito oltre che presso la discarica di riferimento, anche presso la piattaforma di Tempio o presso la piattaforma di Olbia, nei limiti delle loro capacità impiantistiche;
3. all'eventuale maggiore onere per il trattamento dell'organico separato, rispetto alla tariffa premiante, gli Enti titolari della piattaforma di Tempio e di Olbia potranno farvi fronte con il fondo di accantonamento di cui al punto A) delle presenti disposizioni;
4. qualora alla data del 30 giugno 2004 non sia stata definita dall'Ente titolare della discarica consortile di Scala Erre la realizzazione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti e non sia stata rivista la tariffa di conferimento secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sarà valutata la possibilità che i comuni possano conferire i propri rifiuti indifferenziati presso gli altri impianti autorizzati della provincia di Sassari, con priorità verso la discarica di Ozieri; in tal caso il meccanismo di premialità e penalizzazione per i comuni verrà adottato dall'Ente titolare dell'impianto/discarica di conferimento dell'indifferenziato secondo quanto già precisato nei paragrafi precedenti;
5. qualora non si verificassero le condizioni di cui al precedente punto 4., il riferimento continuerà ad essere la discarica di Sala Erre ed il meccanismo di premialità e penalizzazione verrà adottato presso la discarica di Scala Erre.